

10 17153/63

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Deposito in Data 10/04/2017



DIRIGENTE
[Handwritten signature]

SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI
GIUSTIZIA

Progetto di legge

"Modifiche all'art.199 ter del Codice Penale"

Art.1

1. La presente legge dà attuazione all'art. 6, comma 1, lettera b) n. 1 della Convenzione ONU sulla criminalità organizzata (Palermo 2000), ratificata con Decreto Consiliare il 22 giugno 2010 n.107, e all'art. 9, comma 1, lettera c) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul Riciclaggio (Varsavia 2005) ratificata con Decreto Consiliare il 26 luglio 2010 n.137, nonché all'art. 6, comma 1, lettera c) della Convenzione di Strasburgo (1990) ratificata con Decreto Consiliare il 18 settembre 2000 n.92.

Art.2

1. L'art.199 ter del codice penale è sostituito dal seguente:

"Art.199 ter

(Possesso di beni proventi da misfatto)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la prigionia di secondo grado o con la multa a giorni, da sole o congiunte tra loro, e con l'interdizione dai pubblici uffici e dai diritti politici di terzo grado, chiunque, intenzionalmente, acquisisce, possiede o utilizza danaro o altro bene sapendo che essi provengono da misfatto."

Art.3

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo da quello della sua pubblicazione.



REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli, 31 - 47890 San Marino
segreteria.affariesteri@gov.sm - www.esteri.sm

T +378 0549 882 302
F +378 0549 882 814